

N. 4965

**TRIBUNALE DI PARMA**

Il Giudice relatore,  
letta l'istanza di fissazione di udienza,  
letta la nota ex art.10 D.lgs.n.5/2003, depositata dalla difesa,  
rilevato che BANCO [REDACTED] ha sollevato questione  
d'incompetenza territoriale e che non sussistono questioni di rito o di  
merito rilevabili di ufficio,  
rilevato che gli attori non hanno prospettato disponibilità a conciliare  
la lite,  
ritenuto che, per la delibazione sul *thema decidendum*, sotto i vari  
profili delineati dalle difese, inammissibile l'interpello dei legali  
rappresentanti delle società convenute, aderendo, chi giudica al  
principio enunciato da una ormai datata sentenza della Suprema  
Corte che non ha precedenti né seguito, secondo la quale,  
l'interrogatorio formale ha una natura meramente strumentale, in  
quanto diretto a provocare la confessione giudiziale della parte che  
lo deve rendere. La sua base giuridica e logica, fermo restando la  
disponibilità del diritto controverso, risiede pertanto nella *conoscenza*  
che la parte abbia del fatto che costituisce oggetto della prova. Tale  
necessario presupposto (logico prima ancora che giuridico)  
comporta la sua inammissibilità ogni volta che sia da escludere che il  
fatto rientri nella diretta conoscenza dell'interrogando (così Cass. 14  
dicembre 1988 n. 6816). Nella presente fattispecie, secondo il  
giudicante, l'amministratore delegato di un istituto di credito di rilievo  
nazionale non può avere ragionevolmente cognizione dei rapporti

intrattenuti da un singolo correntista presso una filiale periferica della banca. Sicché l'interrogatorio formale, nel caso concreto, non ha ragione di essere ammesso perché non può portare alcun risultato, né favorevole, né contrario alle parti, laddove reso.

Viceversa, in caso di mancata presentazione del legale rappresentante della banca, la controparte potrebbe chiedere di attribuire valore di indizio, con distorto effetto, rispetto alla disposizione del primo comma dell'art.232 c.p.c., dettato sul presupposto di una conoscenza diretta dei fatti da parte dell'interrogando, da escludere nella fattispecie concreta (sul punto, conf.Trib.Caltanissetta ord.30 novembre 2002),

rilevato che i capitoli sui quali dovrebbe essere interrogato il legale rappresentante si palesano quelli 1), 2) 3) circostanze non contestate, inconferente quella sub 4), documentale quella sub 5) e documentalmente smentita, quella sub 6;

ritenuta, per converso, ammissibile e rilevante la prova orale dedotta dalla difesa attorea nella istanza di fissazione udienza con il teste indicato

visto l'art.12, comma tre, D.lgs.n.5/2003

f i s s a

per la discussione, l'udienza collegiale del 21 marzo 2007, ore 15.45;  
rigetta l'istanza di interpello del legale rappresentante della convenuta come chiesta dall'attore


ammette la prova testimoniale dedotta dalla difesa attorea nella istanza di fissazione udienza, con il teste già indicato;

invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, contenenti anche l'eventuale indicazione delle questioni bisognose di trattazione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Parma, il 21 luglio 2006.

IL GIUDICE relatore



TRIBUNALE DI PARMA  
CANCELLERIA  
31 LUG 2006  
IL CANCELLIERE-B3  
(Iride Andreoli)

